

## Intervista a Sergio Maria Carbone: “La politica industriale europea e le misure compensative”

Patrizia De Pasquale, Direttore della Rivista, e Oreste Pallotta, Condirettore, intervistano Sergio Maria Carbone, Professore emerito di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Genova, già Presidente di Finmeccanica, del consiglio direttivo dell’Unidroit; membro di vari consigli di amministrazione; Presidente della Camera arbitrale di Milano, partecipa a vari organismi pubblici e privati per l’adattamento del diritto interno alle convenzioni di diritto uniforme oltreché per la risoluzione di contenziosi internazionali, commerciali e societari e la conclusione di operazioni commerciali internazionali.

L’intervista rappresenta la tappa conclusiva di un dialogo avviato sulle pagine di questa Rivista con l’On. Enrico Letta e il Presidente Roberto Chieppa, dedicato all’evoluzione del modello economico europeo e al difficile equilibrio tra libertà di mercato, coesione sociale e sovranità strategica. Essa si inserisce nel solco delle conversazioni promosse da *Unione europea e Diritti*, volte a raccogliere voci autorevoli del mondo accademico e istituzionale su tematiche cruciali per il futuro del progetto europeo.

\*\*\*

**Gli Accordi di Schengen – siglati il 14 giugno 1985 – hanno compiuto quarant’anni. All’idea di libero mercato, connaturata alla stessa nascita dell’Unione europea, veniva con essi aggiunta la possibilità per milioni di persone di circolare ogni giorno liberamente nello spazio giuridico europeo. La libertà di concorrenza per le imprese e quella di ampio movimento per le persone davano l’idea di un continuo progresso economico e sociale di cui potessero beneficiare i cittadini europei, e non solo. Tutto questo s’inscriveva, infatti, all’interno del più generale processo di globalizzazione.**

**L’attualità politico-economico rende però questi modelli oggetto di dibattito. Che ne pensa?**

È opinione sempre più ricorrente che il fenomeno della globalizzazione, con le sue liberalizzazioni degli scambi e il relativo aumento degli spostamenti delle merci e delle persone, abbia contribuito all’efficienza allocativa delle risorse, oltreché allo sviluppo dell’economia globale. Tale processo ha favorito

l’incremento della produttività mondiale e del miglioramento tecnologico, accompagnati da una significativa riduzione dei relativi costi. Purtroppo, tale fenomeno ha provocato anche effetti negativi, sia sul piano interno all’UE sia sul piano internazionale: da un lato, si è ampliata la forbice delle diseguaglianze sociali nell’ambito dei vari ordinamenti statali e, dall’altro, si è aggravata la asimmetria tra Paesi industriali a forte sviluppo economico e il resto del mondo.

Dell’attualità di tali problemi e della loro rilevanza si registrano sempre più evidenti spie in occasione dei vari interventi presso le maggiori sedi interne e internazionali, in cui si affrontano gli effetti della globalizzazione degli scambi economici. Infatti, nei Paesi avanzati, si osserva una crescente offerta di lavoro, spesso caratterizzata da basse qualifiche e salari contenuti, che si scontra con una domanda stagnante o in calo da parte delle imprese, incapaci di assorbire tale forza lavoro in modo sostenibile.

Sotto il profilo normativo, la progressiva realizzazione di un mercato sempre più universale e con imprese libere da specifici vincoli statali risulta significativamente caratterizzato da una forte concorrenzialità, che si è tradotta in particolare nell’adozione delle regole dell’Unione europea rivolte alla disciplina (garantendo ed evitando gli abusi) della concorrenza.

Nessuno stupore, quindi, se anche il Governatore della Banca d’Italia, nella sua ultima Relazione annuale, non abbia avuto esitazioni nell’affermare che la globalizzazione e il relativo aumento della concorrenza su un mercato divenuto universale ci pone «di fronte a una crisi profonda degli equilibri che hanno sorretto l’economia globale negli ultimi decenni». Eppure, tale fenomeno risulta sempre più esteso. Si assiste, infatti, ad una continua e progressiva liberalizzazione dei mercati dei vari prodotti e servizi e si approvano forme di collaborazione sempre più intensa tra imprese e/o fusioni transnazionali al fine di incrementare il tasso di efficienza imprenditoriale, con riduzione dei relativi costi produttivi, senza che, al tempo stesso, vengano attuate e garantite adeguate misure compensative degli effetti sociali negativi prodotti da tali fenomeni. Ci si trova così, come innanzi accennato, di fronte ad un’offerta di lavoro sempre maggiore e sempre più a basso prezzo a fronte di una riduzione della domanda di lavoro. Un fenomeno che, sempre secondo il Governatore della Banca d’Italia, ha «ampliato le disuguaglianze e ridotto le opportunità di impiego per i lavoratori meno qualificati», con una contestuale crescita dei c.d. Paesi emergenti, senza che venga loro riconosciuta la nuova posizione e un adeguato ruolo negli equilibri dell’economia internazionale.

Oggi il tema del protezionismo è ritornato, per note questioni, di grande attualità nel dibattito economico-giuridico. Eppure, il DNA europeo – indine alla pacifica cooperazione internazionale anche in materia di scambi commerciali coi Paesi terzi – non sembra rendere questa strada pienamente percorribile dal punto di vista del diritto UE, se non limitatamente ad alcuni strumenti giuridici specifici (maggiore tolleranza del *golden power* nazionale, regolamenti sulle sovvenzioni estere e sugli investimenti esteri diretti, *etc.*). Una “terza via” tra *laissez faire* e protezionismo può consistere nel tentativo di creare una vera e propria politica industriale europea, senza sacrificare la coesione sociale e i diritti dei lavoratori?

É ben vero che solamente in virtù delle liberalizzazioni cui accennavo prima, e delle diverse forme di integrazioni produttive, si creano le condizioni per nuove e più avanzate iniziative industriali e commerciali idonee a porre le imprese del mercato europeo in grado di competere a livello globale. Tali dinamiche consentono anche la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ad alto valore aggiunto, capaci di incidere positivamente sulla trasformazione strutturale dell’economia dell’Unione. Ed è altrettanto vero che, per raggiungere tale risultato, si impone pure una progressiva integrazione o quanto meno un efficace coordinamento delle politiche industriali degli Stati interessati e delle relative politiche economiche, oltrech  di quelle delle pi  importanti imprese ad essi appartenenti.

Peraltro, tali interventi e il perseguimento del relativo obiettivo non dovranno contraddire, anzi dovranno comportare, l’attuazione di specifiche misure di politica industriale per evitare che accada quanto si   verificato negli Stati tecnologicamente pi  avanzati (per tutti, gli Stati Uniti), nei quali l’evoluzione produttiva e lo sviluppo tecnologico non hanno ridotto, ma anzi hanno progressivamente aumentato, i tassi di disuguaglianza della popolazione.

Pertanto, le scelte europee dovranno evitare tale effetto con tutte le misure possibili da individuarsi nelle varie sedi istituzionali. Tra queste andranno sicuramente ricomprese le misure di protezione sociale dei lavoratori e le pi  adeguate prestazioni previdenziali a favore di questi ultimi, insieme al mantenimento di un livello occupazionale idoneo a preservarne anche la professionalit  sulla scorta dei principi di cui all’art. 3, par. 3, TUE e alle pi  precise disposizioni del Titolo IV della Carta dei diritti fondamentali (spec. art. 34). Ma  , appunto, sotto quest’ultimo profilo che le politiche europee risultano tutt’ora assai inadeguate.

In senso almeno parzialmente correttivo di tali carenze possono avere un ruolo significativo alcune scelte relative all’applicazione del diritto della

concorrenza. Ad esempio, l’art. 101 TFUE prevede la possibilità di derogare al divieto di accordi limitativi della concorrenza in presenza delle condizioni cumulative di cui al par. 3 della citata disposizione; possono dunque trovare spazio gli accordi tra imprese, pur anticoncorrenziali, se risultano rivolti a favorire miglioramenti ed efficientamenti dei processi produttivi o distributivi di cui «una parte dell’utile che ne deriva» sia riservato agli utilizzatori dei relativi prodotti o servizi. A tale proposito, la prassi e la giurisprudenza hanno progressivamente esteso il concetto di “utilizzatori beneficiari”, inizialmente limitato agli “use-consumers”, cioè ai soli consumatori che utilizzano direttamente questi prodotti o servizi.

Infatti, la platea dei soggetti da considerarsi avvantaggiati da tali accordi si è ampliata, includendo non solo le imprese che direttamente beneficiano dei relativi effetti, in quanto partecipi degli accordi relativi (ad esempio, in merito alla fissazione di un comune prezzo di un particolare prodotto, relativamente al quale viene a cessare la loro competizione quanto meno con riguardo alla concorrenza sul prezzo), ma anche coloro che possono accedere con maggiore convenienza all’utilizzo del prodotto che ne favorisce l’impiego grazie alla presenza di un unico “*commercial distribution channel*”. In tal caso, pertanto, gli effetti anticoncorrenziali, limitativi e restrittivi dell’ambito soggettivo dei produttori concorrenti relativi ad un determinato mercato merceologico e geografico, sono stati considerati adeguatamente compensati dalla prova concreta dell’esistenza di vantaggi proporzionati e diffusi per una più ampia fascia di consumatori beneficiari, non circoscritta ai soli utilizzatori diretti dello specifico prodotto oggetto della collaborazione e/o integrazione industriale tra concorrenti e operata con i conseguenti effetti anticompetitivi.

Si conferma, così, l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari degli atti anticoncorrenziali, che non sono soltanto gli utilizzatori del prodotto e dei servizi oggetto delle intese, ai quali sembrerebbe, invece, doversi limitare la rilevanza di tali vantaggi sulla scorta di un’interpretazione e applicazione restrittiva dell’ambito materiale delle regole di concorrenza. Tale estensione degli effetti benefici di un’intesa anticoncorrenziale, e dei soggetti che se ne giovano, rileva anche per valutare se le misure adottate dalle imprese siano sufficienti a compensare gli effetti negativi sulla concorrenza derivanti dall’attuazione degli accordi industriali o commerciali oggetto della deroga ai sensi dell’art. 101, par. 3, TFUE.

A tal fine, dunque, deve essere preso in considerazione anche l’effetto positivo derivante dall’immissione sul mercato, a seguito di tali intese, di alcuni nuovi prodotti e servizi destinati ad essere acquistati dalla generalità dei consumatori (e non già soltanto quelli dello specifico prodotto oggetto delle

intese e/o degli accordi di collaborazione), pur tenendo conto della presenza di altri prodotti e servizi presenti nel relativo canale distributivo.

**In effetti, negli ultimi tempi ha ripreso vigore il dibattito sul rapporto tra libera concorrenza e altri interessi pubblici. A suo modo di vedere, può trovare spazio un *enforcement* sempre più funzionalistico delle regole di concorrenza, a vantaggio della tutela del più ampio novero possibile di interessi collettivi?**

Riprendendo il tema già accennato, con particolare riferimento alla normativa sul divieto di intese restrittive della concorrenza, va evidenziato che la valutazione dei c.d. benefici compensativi giustificativi della deroga di cui all'art. 101, par. 3, TFUE deve essere condotta in un'ottica ampia e inclusiva. In particolare, essa deve tener conto non solo dei vantaggi economici diretti per i consumatori finali, ma anche degli effetti positivi indiretti che possono ricadere sull'intera collettività, che si avvantaggia della presenza di un nuovo specifico prodotto o servizio non solo in termini di riduzione dei relativi prezzi. Ed in questa prospettiva è rilevante considerare come l'immissione sul mercato di un prodotto innovativo non incida esclusivamente sulla sua accessibilità economica, ma possa generare ricadute positive sull'efficienza complessiva del sistema, influenzando anche altri beni o servizi correlati. In tal senso, i beneficiari vanno individuati anche tra i consumatori o gli utenti non direttamente e specificamente riguardati, in quanto contraenti finali, dalla distribuzione del prodotto o dall'erogazione del servizio di cui l'accordo industriale o commerciale ha provocato un'utilità e un effetto migliorativo delle condizioni di loro impiego relativi ad un determinato mercato.

Inoltre, l'estensione oggettiva e soggettiva di coloro che si avvantaggiano dei c.d. "*beneficial effects*" derivanti da nuovi assetti industriali e/o commerciali, frutto di accordi o intese tra operatori economici a contenuto anticoncorrenziale è stata ulteriormente ampliata. Tale estensione si applica, ad esempio, anche a situazioni in cui nuovi prodotti o servizi, frutto di accordi tra imprese, migliorano le condizioni ambientali o produttive di un determinato luogo, eliminando esternalità negative per coloro che vi si trovano e ne risultano beneficiari. In questi casi, cioè, si immettono su un determinato mercato rilevante prodotti o servizi più sostenibili, dei cui miglioramenti qualitativi si giovano anche i c.d. *no-use consumers* in esso presenti a seguito dei risultati ottenuti in virtù delle innovazioni realizzate in termini di effetti per il miglioramento della qualità dell'ambiente in cui si trovano ad operare.

Un ulteriore esempio dello stesso tipo riguarda la sostituzione di componenti nocivi appartenenti ad una particolare catena produttiva con

elementi più sostenibili a beneficio non solo dei consumatori dello specifico prodotto, ma anche dei lavoratori o di coloro che a vario titolo ne subiscono alcuni effetti negativi nel corso della produzione. In tal modo, da un lato, i *no-use consumers* risultano compresi tra gli utilizzatori beneficiari dei relativi risultati quanto meno perché ne hanno tratto vantaggio con riferimento alla qualità dell’ambiente e del mercato in cui sono presenti. Per converso, nessun dubbio nel comprendere tra i destinatari dei miglioramenti qualitativi del prodotto, per le ragioni ora indicate, soprattutto i suoi diretti consumatori e/o utilizzatori, sebbene in virtù di tali miglioramenti abbiano dovuto subire un aumento del prezzo.

In altri termini, ai sensi dell’art. 101, par. 3, TFUE, la valutazione dei benefici per gli utenti-utilizzatori deve considerare anche i vantaggi individuali e diretti di tutti coloro che, operando sul mercato, traggono beneficio dall’immissione di un nuovo prodotto, realizzato mediante pratiche o accordi con effetti anticompetitivi, ma tollerati in ragione della quota equa di benefici e dei risultati positivi ottenuti, sul piano industriale, a favore degli stessi utilizzatori. È stato, infatti, considerato sufficiente al riguardo il positivo effetto di mantenimento e/o di miglioramento degli equilibri produttivi ambientali realizzati attraverso l’impiego di nuovi componenti industriali idonei a ridurre gli effetti inquinanti, pur se tali effetti non risultano essere solamente diretti agli, ed esclusivamente utilizzabili dagli, specifici consumatori - utilizzatori del prodotto, come sembrerebbe necessario in virtù di quanto indicato dall’art. 101, par. 3, TFUE.

Risulta, dunque, confermata una nozione più ampia di beneficiari dei risultati di un’operazione economica, tale da includere qualsiasi soggetto che, a vario titolo, si trovi in una condizione idonea a trarre vantaggio, anche solo indirettamente, dalle conseguenze che ne derivano. Si assiste, così, a un progressivo ampliamento di tali beneficiari, comprendendo anche i c.d. *no-use consumers*, con la conseguente estensione significativa della platea rilevante ai fini dell’art. 101, par. 3, per la valutazione degli effetti di accordi cooperativi. Tale estensione ha inoltre permesso di includere tra i beneficiari, per le finalità considerate, coloro che possono usufruire esclusivamente dei c.d. *collective benefits*.

In estrema sintesi, si tratta di soggetti che si avvantaggiano dei benefici derivanti dalla realizzazione di importanti innovazioni improntate alla sostenibilità, i cui effetti positivi non si limitano ai soli consumatori o utenti diretti o indiretti di un determinato prodotto o servizio, ma si estendono a un’area soggettiva ben più ampia della società, comprensiva, talvolta, dell’intera collettività presente nel mercato. Ne consegue una ridefinizione dell’ambito

soggettivo dei beneficiari, rilevante ai fini in esame, che include tutti coloro che, operando o risiedendo in uno specifico mercato geografico e/o merceologico, possono trarre vantaggio, soprattutto dal punto di vista ambientale, dalle ricadute prodotte da tali interventi innovativi, al di là della fruizione diretta o indiretta del bene o servizio oggetto dell'intesa.

**In sostanza, ci pare di comprendere che Lei ritenga auspicabile una valutazione dei *remedies antitrust* non limitata ai soli guadagni di efficienza economica, ma orientata anche alla considerazione degli altri valori e obiettivi perseguiti dall'Unione europea, quali la coesione sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo industriale. Ritiene corretta questa ricostruzione?**

In un certo senso direi di sì.

L'allargamento nella direzione innanzi indicata dell'area dei soggetti avvantaggiati dei miglioramenti produttivi e distributivi, previsti dalla normativa in esame, dovrebbe incidere sul novero di coloro che possano (e debbano) essere considerati beneficiari delle misure compensative previste per neutralizzare gli effetti anticoncorrenziali, derivanti da accordi di integrazione verticali o orizzontali tra imprese concorrenti, su uno specifico mercato merceologico e/o geografico. In tal modo risultano inclusi tra questi ultimi anche i soggetti che traggono soltanto vantaggi collettivi da tali operazioni, in virtù dell'art. 101, par. 3, TFUE.

In questa prospettiva, le misure e gli effetti compensativi degli atti adottati a tal fine devono essere pure considerati alla luce dei benefici collettivi prodotti, ad esempio, in virtù della realizzazione o del miglioramento di servizi pubblici di interesse generale. Si pensi ai servizi compresi tra quelli inclusi nelle priorità delle politiche europee fissate dalla Commissione, rivolti a soddisfare le effettive e urgenti esigenze dei cittadini e dei residenti europei. In tali casi, il miglioramento tecnologico, l'ampliamento dell'accessibilità e la qualità complessiva del servizio possono rientrare nella valutazione dei vantaggi destinati a un'intera collettività di utenti, seppure non direttamente coinvolti nelle intese e nei loro diretti vantaggi. In particolare, quindi, nella valutazione di tali "benefici collettivi" dovranno essere prese in considerazione altresì le opportunità garantite a favore dell'utenza in funzione dei vantaggi e degli effetti positivi relativi all'adempimento degli oneri di servizio universale a carico dei loro erogatori, in ragione dell'evoluzione delle esigenze fondamentali dei cittadini europei. In tal modo, le misure compensative di alcuni effetti di specifiche intese riduttive della concorrenza, comprensive di quelle rivolte a operare integrazioni imprenditoriali sia orizzontali che verticali,

potranno essere adottate in modo da ottenere benefici compensativi a vantaggio di una intera comunità. Pertanto, le misure in esame risultano rilevanti ai fini compensativi dell’art. 101, par. 3, TFUE anche allorché sono rivolte alla realizzazione di infrastrutture considerate utili per rendere più efficace la mobilità delle merci e dei servizi nel mercato unico europeo, di cui risultano beneficiari tutti coloro che in esso sono presenti o quanto meno coloro che sono presenti in un mercato più ristretto, caratterizzato proprio per i suoi *deficit* infrastrutturali, da correggere per adeguarlo al resto dell’UE.

Tale approccio consente di riconoscere la validità di misure compensative pure qualora queste contribuiscano alla realizzazione di altre infrastrutture strategiche per il mercato unico, come ad esempio le reti energetiche europee, funzionali a una mobilità più efficiente delle merci e dei servizi. Evidentemente, è ben vero che si tratta di programmi per i quali sono necessari investimenti particolarmente significativi difficilmente ottenibili attraverso i soli provvedimenti in esame. Ma è altrettanto vero che tali provvedimenti possono, almeno in parte, contribuire e/o concorrere alla realizzazione degli investimenti indicati, attraverso interventi mirati a ridurre i costi complessivi e a predisporre soluzioni che ne favoriscano l’attuazione o ne consentano l’avvio con maggiore tempestività. Ciò può avvenire grazie a investimenti o attività svolte direttamente dalle industrie europee, generando effetti sinergici sull’ottimizzazione degli impieghi e sullo sviluppo delle tecnologie rilevanti, nonché di alcuni componenti qualificanti.

Di conseguenza, anche di tali impatti occorre tener conto con specifico riferimento alla determinazione dei benefici compensativi, a favore non solo delle imprese direttamente o indirettamente coinvolte nei relativi effetti negativi, ma anche dell’intero mercato dell’Unione europea o di una parte di tale mercato qualificata, nel senso di riequilibrarne le conseguenze in termini migliorativi rispetto al resto dell’Europa. Tanto più se eventuali sinergie produttive o compensative riguardano imprese appartenenti a gruppi industriali all’interno dei quali devono essere attuate le misure rivolte a compensare effetti negativi per la concorrenza di intese o acquisizioni realizzate sempre all’interno del loro gruppo.

In questo modo risulta possibile armonizzare gli effetti negativi derivanti da un uso eccessivo delle libertà economiche con misure compensative finalizzate a ridurre tali ricadute, attraverso interventi mirati ad operare sul medesimo mercato secondo criteri capaci di rispondere alle esigenze produttive più generali dell’intera Unione europea.

Tali misure potranno contribuire all’avvio o al rafforzamento di un’autentica politica industriale europea, con effetti positivi non solo per le

imprese direttamente penalizzate da conseguenze anticoncorrenziali, ma, in senso più ampio, a beneficio di tutti coloro che ne abbiano subito ricadute indirette: utenti – consumatori, ma anche cittadini e residenti europei, inclusi quelli di mercati specifici particolarmente svantaggiati all'interno dell'UE. Anche questi ultimi, infatti, dovranno essere riconosciuti tra i “*collective beneficiaries*” cui tali interventi possono essere specificamente destinati.

Si conferma, pertanto, la validità della tendenza a riconoscere una portata più ampia alla nozione di beneficiari, includendo sia coloro che traggono vantaggio diretto dalle misure compensative, sia quanti abbiano subito, pur indirettamente, gli effetti negativi di taluni eccessi derivanti da un uso improprio delle libertà sancite dal TUE. Infatti, tale tendenza consente di adottare misure compensative dotate di una valenza di politica industriale. Si tratta dei casi in cui tali atti risultano rivolti non soltanto a perseguire un effetto compensativo di tipo sanzionatorio, ma altresì a favorire in ambito europeo un assetto produttivo e commerciale adeguato a realizzare quel tipo di economia sociale di mercato altamente competitiva – voluta dall'art. 3, par. 3, TUE ed espressiva dei valori indicati nell'art. 2, par. 2, TUE – nella quale le libertà economiche non sono valorizzate al solo vantaggio dei più forti.

Attraverso tali atti non solo si potranno eliminare gli effetti anticompetitivi derivanti dall'illegittimo esercizio di tali libertà, ma se ne potranno bilanciare le conseguenze negative con misure compensative coerenti con azioni di sviluppo industriale, che si estendono all'intera comunità sociale dell'UE.

**In definitiva, ciò che Lei sembra prospettare come già oggi realizzabile – alla luce del quadro giuridico europeo – è l'avvio di una politica industriale dell'Unione di tipo “soft”, fondata sulla responsabilizzazione delle imprese e su un enforcement antitrust volto a sostenere il raggiungimento degli altri obiettivi dell'UE, nel contesto di un'economia sociale di mercato. È una sintesi che ritiene corretta?**

L'integrazione dell'economia europea è certamente realizzabile attraverso azioni di politica industriale, la cui attuazione può risultare affidata anche agli stessi soggetti che ne sono i destinatari diretti o indiretti. L'obiettivo è quello di favorire ulteriori effetti positivi, stimolando, ad esempio, iniziative individuali virtuose, se pur ancora latenti, nei mercati nazionali. Tali dinamiche consentono alle imprese di rafforzare la propria competitività internazionale e, al tempo stesso, di ridurre la dipendenza da forniture strategiche provenienti da mercati esterni all'Unione.

Si tratta, dunque, di riconoscere in capo alle autorità *antitrust* nazionali ed europee la possibilità di adottare atti compensativi e, più in generale, decisioni compiendo alcune scelte di politica industriale, al fine di eliminare gli effetti negativi di atti anticompetitivi sullo sviluppo del mercato europeo, in modo coerente con gli obiettivi fissati dagli artt. 2 e 3 spec. par. 3 TUE.

In tal senso, le misure ora indicate potranno essere rivolte non soltanto ad ottenere effetti riparativi specifici, ma altresì a realizzare, attraverso interventi mirati, la promozione di atti di autonomia privata rivolti, più in generale, ad ottimizzare le competenze ingegneristiche e gli standard produttivi presenti sul mercato europeo. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui si riscontri la carenza di un completo e coordinato apparato produttivo industriale pur in presenza di imprese che, prese individualmente, risultano avere a disposizione le varie attrezzature tecnologiche oltreché le conoscenze che consentono di ottimizzarne l'impiego. Tali obiettivi possono essere perseguiti, quindi, pure attraverso accordi volontari che mettano a sistema esperienze industriali, *know-how* tecnico e capacità produttive già presenti nei mercati europei sollecitati dalle competenti autorità di regolazione del mercato.

Da tali misure risulta, dunque, un effetto positivo di stimolo per la formazione di una compiuta politica industriale europea, che, allo stato, stenta a decollare.

In quest'ottica, gli effetti compensativi di tali atti appaiono giustificati e legittimati ai sensi dell'art. 101, par. 3, in quanto espressione dei “collective benefits” per tutti i cittadini dell'Unione europea, grazie a misure che contribuiscono in modo significativo alla costruzione di una politica industriale comune a beneficio dell'intera comunità. Tali effetti possono essere ulteriormente valorizzati dai beneficiari per giustificare e ottenere, a favore delle imprese impegnate in innovazioni industriali, ulteriori incentivi pubblici previsti a livello europeo. Inoltre, essi possono costituire una solida base argomentativa per richiedere il necessario consenso o le autorizzazioni utili ad aggregare alle iniziative in corso altri operatori economici o investimenti esterni all'Unione, favorendo così una più efficace realizzazione degli obiettivi fissati, grazie anche al contributo sinergico di capitali e competenze provenienti da soggetti terzi.

**A nome della Rivista, desideriamo ringraziarLa vivamente per aver condiviso riflessioni significative per il futuro dell'integrazione europea.**